



COMUNE DI CENTO

Settore V - Servizi alla Persona Servizi Culturali

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE BANDISTICA PER L'ANNO 2026, AI SENSI DELL'ART 56 DEL D.LGS 117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE"

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cento sostiene il ruolo sociale delle realtà associative (con riferimento al decreto legislativo n. 117/2017 e alla L.R. Emilia Romagna n. 3/2023 e ss.mm.ii.) come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne riconosce l'importante funzione quale risorsa fondamentale per lo sviluppo locale e la coesione sociale;
- il Comune di Cento intende favorire e incrementare la partecipazione attiva della comunità per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale volte al perseguimento del bene comune e a migliorare il benessere della collettività;
- l'Amministrazione Comunale, preso atto che sul territorio comunale di Cento è presente una significativa tradizione bandistica, che costituisce un elemento rilevante per la crescita culturale, sociale e identitaria della comunità, intende riconoscere e valorizzare il ruolo sociale, ludico, educativo e didattico dei complessi bandistici cittadini;

RICHIAMATI:

- la Norma costituzionale (art. 118, comma 4) prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" delinea il ruolo degli Enti del Terzo settore ed i rapporti con la Pubblica amministrazione;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, comma 5) prevede che *"i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- Il Codice del Terzo Settore, Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, art. 2, riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"* e che *"ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il"*

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 22/6/2020 che sottolinea come l'Unione Europea riconosca *“in capo agli Stati Membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà”;*
- il DM n. 72 del 31 marzo 2021 che approva *“Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55-57 del d. lgs. n. 117/2017”;*
- la Legge Regionale n.3/2023 del 13/04/2023 *“Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”*, che promuove e sostiene il ruolo attivo e distintivo del Enti del Terzo Settore nonché dei soggetti operanti nel territorio dell'Emilia-Romagna, anche mediante relazioni di collaborazione con le amministrazioni pubbliche;
- il D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21/06/2022, n. 78 che all'art. 6, comma 1, sottrae il campo di applicazione dello stesso agli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- l'art. 6 dello Statuto Comunale che fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

ATTESO CHE:

- gli Enti del Terzo Settore espletano attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- il C.T.S. istituisce il RUNTS quale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) e che dal 23 Novembre 2021 è attivo il Registro Unico del Terzo Settore cui devono essere iscritte le realtà associative per poter fruire di contributi pubblici;
- gli ETS iscritti al RUNTS da almeno sei mesi hanno la possibilità di stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche le quali, per ragioni di carattere sociale, decidono di affidare a terzi servizi di pubblica utilità, nell'ambito della cosiddetta *“sussidiarietà orizzontale”*, il tutto come previsto dagli artt. 55 e 56 del C.T.S.;
- il comma 1 dell'art. 56 del C.T.S. prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”* ed il comma 2 del medesimo articolo prevede che *“le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;*
- il comma 3 del suddetto articolo prevede che *“l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;*
- la medesima norma stabilisce che *“le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a*

disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari”;

TENUTO CONTO CHE:

- la L.R. Emilia-Romagna 20 maggio 1992, n. 23, agli articoli 1, 2 e 3, promuove la diffusione della cultura musicale bandistica e corale, promuovendo forme di sostegno per la qualificazione e la vigilanza tecnico-culturale delle attività musicali;
- la L.R. Emilia-Romagna 1 febbraio 2018, n. 2, all'art. 5, stabilisce che la Regione promuove e sostiene le attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle scuole di musica e dagli organismi specializzati, comprese le formazioni bandistiche e corali, al fine di favorire una cultura musicale diffusa, differenziata e inclusiva, e promuovere il dialogo interculturale;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPRESSO

il Comune di Cento

AVVISA

che è indetta una procedura ad evidenza pubblica per individuare un complesso bandistico del Terzo Settore con il quale stipulare una convenzione per l'anno 2026, per lo svolgimento di interventi ed attività in ambito sociale di interesse generale, di cui all'art. 5, primo comma lett. d) e i) del Codice del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.);

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

La presente procedura riguarda l'individuazione di soggetti con cui stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs 117/2017 per lo svolgimento di interventi e progetti aventi le seguenti finalità rientranti negli ambiti di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- mantenere viva la tradizione e la pratica musicale centese popolare e plurisecolare di tipo bandistico;
- aumentare la visibilità dell'operato e delle attività bandistiche;
- diffondere la conoscenza del repertorio bandistico colto per avvicinarlo ad un pubblico quanto più allargato, eterogeneo e interculturale;
- approfondire la cultura musicale con attività didattiche rivolte in particolare ai giovani e ai bambini;

La presente procedura si svolge nel rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Con il presente avviso si comunicano: i termini, le modalità di presentazione dei progetti, le procedure, i criteri valutativi e lo schema di convenzione.

Art. 2 - DESTINATARI DELL'AVVISO PUBBLICO

Le domande devono essere presentate, pena l'esclusione, in forma singola o in partenariato: da organizzazioni di volontariato (O.D.V.) e associazioni di promozione sociale (A.P.S.) che risultino iscritte nel RUNTS (Registo Unico Nazionale Terzo Settore) da almeno 6 mesi, in possesso di consolidata esperienza di almeno 3 anni negli ambiti di attività oggetto degli avvisi sul territorio comunale o territori limitrofi.

Il requisito dell'iscrizione, pena l'esclusione, dovrà perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partner) partecipanti all'iniziativa o progetto, per l'intero periodo di realizzazione. La cancellazione anche di uno solo dei soggetti proponenti dal citato registro potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

In caso di partenariato l'ente individuato dai componenti del partenariato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione comunale e referente unico del progetto.

Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per manifestare il proprio interesse al convenzionamento e presentare validamente la propria candidatura, i candidati dovranno dichiarare in persona del Legale Rappresentante il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione dalla presente procedura:

1. essere iscritti da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come ODV e APS, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del succitato Titolo VII del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017;
2. possedere i requisiti di idoneità, moralità professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
3. non essere soggetti alle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023, di cui agli artt. 94-98, applicato analogicamente alla presente procedura comparativa in quanto applicabile, tenuto conto della natura giuridica dell'organismo che presenta la candidatura;
4. non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
5. documentato possesso di "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3 del Codice);
6. essere in regola con tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quanto specificato dall'art.18 del D.lgs. 117/2017;
7. aver svolto nell'ultimo triennio attività relative al tema in oggetto nel territorio comunale di Cento o territori limitrofi;
8. prevedere nel proprio statuto/regolamento come finalità esclusiva o attività principale la realizzazione di attività oggetto del presente avviso;

Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Ai fini della valutazione dei progetti presentati e della conseguente formazione della graduatoria, la Commissione tecnica, appositamente nominata, si avvarrà dei criteri di seguito riportati, con i relativi punteggi.

I criteri di valutazione individuati prendono in considerazione un'analisi complessiva della qualità del progetto culturale, della gestione e organizzazione, il grado di complementarietà con gli obiettivi del Comune di Cento e la collaborazione con altri soggetti.

Per quanto riguarda la valutazione delle proposte progettuali, ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun elemento della Proposta progettuale, secondo la seguente scala di valori:

1.0 ottimo

0.9 distinto

0.8 molto buono

0.7 buono
0.6 sufficiente
0.5 accettabile
0.4 appena accettabile
0.3 mediocre
0.2 molto carente
0.1 inadeguato
0.0 non rispondente o non valutabile.

Verrà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento

CRITERI:

1) Qualità artistica, originalità e incidenza sul territorio (massimo 40 punti):

- qualità e rilevanza artistica dell'attività (0-10)
- elementi di originalità e innovatività rispetto a quanto già sperimentato e proposto sul territorio (0-3)
- ampia accessibilità delle iniziative e presenza di interventi di potenziamento della fruizione (0-4)
- rilevanza socio-culturale ovvero iniziative che offrano elementi di interculturalità (0-3)
- interventi di educazione e promozione presso il pubblico con particolare riferimento agli studenti e ai giovani (0-8)
- attinenza con ricorrenze civili, storiche, artistiche o religiose, integrazione con strutture ed attività del sistema culturale locale (0-7)
- qualità del soggetto proponente in termini di esperienze pregresse (0-5)

2) Gestione e qualità progettuale (massimo 25 punti):

- capacità operativa del soggetto e concreta realizzabilità del progetto, articolazione e congruità del bilancio preventivo (0-20)
- piano della comunicazione (0-5)

3) Organizzazione: collaborazione con altri soggetti (partnariato), (massimo 20 punti):

- creazione di sistemi di rete, aggregazione di più soggetti e/o collaborazione con altri soggetti (0-20)

4) Complementarietà e sinergia con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune di Cento (massimo 15 punti):

- chiarezza degli obiettivi che si intendono raggiungere (0-10)
- specifiche azioni volte all'integrazione delle attività con la programmazione generale del territorio (0-5)

La Commissione tecnica, sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun progetto e tenuto conto delle risorse disponibili, stilerà una graduatoria per il cui l'inserimento è prevista una soglia di sbarramento: non saranno ammessi i progetti che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti (60/100).

La Commissione stabilirà l'ammontare dell'importo da destinare a ciascun progetto ammesso, in percentuale direttamente proporzionale al posizionamento in graduatoria (tetto massimo di co-finanziamento: 80% del costo complessivo del progetto).

Dalla graduatoria si attingerà in caso di rinuncia del soggetto beneficiario.

La Commissione potrà richiedere chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nei progetti presentati, che dovranno essere forniti entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta.

La presente procedura potrà essere conclusa anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché essa provenga da soggetto del Terzo Settore in possesso dei requisiti richiesti e ritenuta congrua da parte dell'Amministrazione.

Si precisa che il presente Avviso, nella fase attuale, non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - CONVENZIONE

La procedura comparativa ad evidenza pubblica si concluderà con la stipula, in forma di convenzione, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato B).

Il Soggetto assegnatario è obbligato alla stipula della relativa convenzione, che avrà validità con decorrenza dal 01/01/2026 fino al 31/12/2026.

Qualora, senza giustificati motivi, essi non adempiano a tale obbligo, si potrà dichiarare la decadenza della procedura in oggetto e gestione del servizio, addebitando loro le spese ed eventuali danni conseguenti.

È vietato cedere anche parzialmente la convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate. È fatto altresì divieto di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che il partner progettuale si è impegnato a mettere a disposizione, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il risarcimento dei danni.

Art. 6 - SPESE AMMISSIBILI E INAMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento della proposta progettuale e che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento delle iniziative contenute nel progetto.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo - per i soli scopi dell'iniziativa - di locali, impianti o strutture calcolati con criterio proporzionale;
- le spese di allestimento (addobbi, scenografie, drappaggi, montaggio/smontaggio ecc.);
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese di pubblicità e promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- spese di acquisto o noleggio divise
- le spese per i diritti d'autore;
- premi e riconoscimenti;
- compensi per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;
- spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici ecc.;
- spese per l'attività di docenza;
- polizza assicurativa;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento del progetto, da dettagliare e specificare.

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- spese per il proprio personale, regolarmente documentate, per un importo non superiore al 20% del totale della spesa;
- spese di segreteria (telefono, francobolli, carburante, ecc.), documentate anche solo con autodichiarazione, per un importo non superiore al 5% del totale della spesa;

- spese per l'acquisto di beni durevoli utilizzati per lo svolgimento del progetto, per un importo non superiore a € 300,00.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento se non strettamente connessa alla realizzazione del progetto.

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Soggetto beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

Art. 7 - RISORSE ECONOMICHE E ASSEGNAZIONE DEGLI IMPORTI

L'Amministrazione Comunale eroga un **importo complessivo di € 6.500,00 IVA inclusa se e in quanto dovuta per l'anno 2026.**

In ogni caso la partecipazione dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto convenzionato non potrà eccedere l'80% delle spese ammissibili e non sarà superiore al disavanzo (differenza tra spese ed entrate) del piano economico presentato.

La quota convenzionale esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi richieste di autorizzazioni ed altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - SUPPORTO DEL COMUNE DI CENTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'IMPORTO

L'erogazione dell'importo assegnato avverrà a seguito di espressa richiesta scritta del Soggetto beneficiario, secondo le seguenti modalità:

- **fino ad un massimo del 70% oltre IVA se e in quanto dovuta entro il primo semestre 2026 (ACCONTO), rimanente 30% entro il 15 gennaio 2027 (SALDO);**

Contestualmente alla richiesta di pagamento del saldo finale, il Soggetto beneficiario, a firma del proprio legale rappresentante, dovrà produrre la seguente documentazione utilizzando il modulo Allegato C (modulo di rendicontazione):

- una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato per l'anno 2026;
- una dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta, corredata da indicatori idonei alla verifica dell'attività, comprensiva di un'autovalutazione dei risultati conseguiti e corredata da rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita, suffragato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- l'indicazione della pagina *web* o *Facebook* dove è stato pubblicato il contributo assegnato (come indicato all'art. 9 del presente Avviso).

Qualora il Soggetto beneficiario non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato per l'anno 2026 o qualora le somme anticipate

dall'Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto speso dall'Associazione, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività svolte, l'Associazione si impegna a restituire al Comune di Cento entro 30 giorni dalla richiesta la somma erogata in più ovvero la somma non accettata in sede di verifica amministrativo-contabile.

L'importo comunale può essere erogato solo a pareggio del bilancio del soggetto beneficiario ovvero in presenza di un limitato avanzo nel limite di € 2.000,00, che viene considerato buona gestione e che deve essere reimpiegato per il miglioramento dell'offerta delle attività previste dallo Statuto associativo.

Nel caso in cui l'importo del Comune comporti un avanzo per il soggetto beneficiario, lo stesso verrà ridotto proporzionalmente sino al raggiungimento del pareggio di bilancio o del limite sopraindicato.

L'importo sarà ridotto proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa.

L'importo non sarà liquidato nel caso in cui dalla documentazione consuntiva risulti che:

- l'ammontare delle entrate è superiore alle spese nella misura pari o superiore al limite sopraindicato;
- vi sia la mancata realizzazione dell'attività sostenuta dall'importo assegnato o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale.

Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l'iniziativa. La devoluzione del ricavato dovrà essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento.

Per valorizzare e sostenere le attività dell'Associazione il Comune si impegna inoltre a:

- garantire la più ampia promozione e partecipazione agli eventi e alle manifestazioni attraverso i propri canali comunicativi;
- affiancare, secondo le modalità concordate, l'associazione nell'attività di comunicazione e promozione;
- fornire locali e/o aree comunali e attrezzatura e strumentazione in dotazione all'Ente utile alla realizzazione delle iniziative, previa regolare richiesta da inoltrare all'ufficio competente e previa disponibilità degli stessi. Il ritiro, la riconsegna e la gestione di eventuale strumentazione o attrezzatura concessa sarà a completo carico dell'Associazione assegnataria, secondo le modalità di volta in volta concordate con gli Uffici di competenza.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

L'Associazione beneficiaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente Avviso, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa, e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di sicurezza, SIAE, ENPALS, inquinamento acustico, licenze sanitarie e di quant'altro previsto e richiesto dalla normativa in

vigore. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto, gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.

Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative comprese nel progetto convenzionato dovrà essere opportunamente evidenziato in tutte le comunicazioni esterne e in tutte le attività promozionali.

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. "Decreto crescita", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Art. 10 - ADEMPIMENTI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione la seguente documentazione:

- a. documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività del progetto;
- b. in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata, associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.);
- c. comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto.

La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere al soggetto ammesso al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza della convenzione.

Art. 11 - CAUSE DI RISOLUZIONE E DECADENZA

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune di Cento si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti senza giustificato motivo;
- mancata rendicontazione annuale dell'Attività svolta e del Bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della gestione del progetto convenzionato;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla convenzione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 12 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione di cui all'Allegato A del presente Avviso.

La domanda, così predisposta, debitamente compilata in ogni sua parte, datata, firmata e timbrata, dovrà pervenire al Comune di Cento, con oggetto **"CANDIDATURA PER LO SVOLGIMENTO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CENTO DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE BANDISTICA PER L'ANNO 2026"**, entro e non oltre le ore 12.00, del giorno 05/12/2025, in una delle seguenti modalità:

1. attraverso la **PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it**. L'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente (modalità preferenziale). In caso di sottoscrizione autografa, l'istanza firmata dovrà essere inviata scansionata, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
2. tramite **consegna postale o a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cento (FE)** negli orari di apertura al pubblico: Corso Guercino, 62 (Palazzo Piombini) 2° Piano Tel. 051 6843121/152 - Fax 051.6843120 - e.mail: protocollo@comune.cento.fe.it. Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a conferma dell'autenticità della chiusura

originaria proveniente dal mittente, dovrà riportare la dicitura dell'oggetto all'esterno del plico.

La domanda dovrà contenere la seguente documentazione:

a - Istanza di candidatura, per la presentazione della quale dovrà essere utilizzato il modello Allegato A al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo proponente e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;

b - Copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità (non necessario in caso di firma digitale);

c - Copia Atto costitutivo e/o Statuto (se già non in possesso del Comune di Cento), nonché documentazione ritenuta utile dal candidato ai fini della verifica dei requisiti;

d - Curriculum, sottoscritto dal legale rappresentante e contenente l'elenco delle attività svolte, nell'ultimo triennio 2023-2024-2025 e di quelle ancora in corso di svolgimento inerenti alle tematiche del presente Avviso. Il curriculum dovrà consentire di evincere gli elementi utili alla valutazione, secondo i parametri indicati all'art. 4 del presente Avviso;

e - Proposta progettuale, ove vengono descritte nel dettaglio le attività che si intendono realizzare, le modalità organizzative e gestionali e il piano economico delle entrate e uscite preventivate per lo svolgimento e gestione delle attività progettuali. La documentazione progettuale dovrà essere adeguatamente esaustiva per fornire sufficienti elementi di valutazione al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i parametri specificati nell'art. 4 del presente Avviso.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito delle domande nel termine perentorio stabilito dal presente Avviso.

Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo il termine di scadenza oppure consegnate ad un indirizzo diverso.

Art. 13 - INFORMAZIONI

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è pubblicata presso:

- a) l'Albo Pretorio online del Comune di Cento;
- b) il sito Internet del Comune di Cento all'indirizzo www.comune.cento.fe.it alla sezione Bandi di gara e Contratti.

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il Funzionario referente del Servizio: Dott.ssa Anelita Tassinari, e.mail: tassinari.a@comune.cento.fe.it - tel. 051-6843387.

Art. 14 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Cento, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con sede in Via Marcello Provenzali 15, cap. 44042, Cento (FE).

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpoteam@lepida.it)

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la partecipazione al presente Avviso Pubblico.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dall'Avviso Pubblico e a tutte le fasi del procedimento necessarie per l'individuazione di Enti del terzo Settore per la stipula di convenzione di cui al presente Avviso.

Art. 15 - COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90

La comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso pubblico e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione.

Il responsabile del procedimento è il Funzionario E.Q. Settore Cultura Dott. Giovanni Sassu (sassu.g@comune.cento.fe.it - tel. 051.6843284). Il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal presente avviso pubblico.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni. Il Funzionario E.Q. dei Servizi Culturali adotterà il provvedimento di attribuzione del contributo e provvederà a comunicare al Soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione del beneficio, le modalità e le tempistiche di

liquidazione, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione. La graduatoria degli esiti della valutazione dei progetti sarà pubblicata sul sito del Comune.

Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno assoggettate ai controlli previsti dall'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445. La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art. 75 DPR 28.12.2000, n. 445, la decadenza dal beneficio dell'importo concesso ed ha come conseguenza l'attivazione delle procedure di recupero delle somme eventualmente anticipate, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 71. Qualora vengano accertate dichiarazioni ritenute non veritiere si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e della normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Comunale si riserva di accertare la veridicità della documentazione presentata e, nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere, procederà alla esclusione del soggetto dalla partecipazione alla selezione.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Ferrara.

Documentazione allegata al presente Avviso:

1. Allegato A - Domanda di partecipazione
2. Allegato B - Fac-simile convenzione
3. Allegato C - Modulo di rendicontazione